



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'AQUILA

*(Approvato con deliberazione di C.P. n°46 del 16/10/2017,
modificato con deliberazione di C.P. n°54 del 24/11/2017)*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle norme statutarie, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Provincia dell'Aquila.
2. Lo *status* e le prerogative dei singoli Consiglieri Provinciali sono disciplinati da fonti giuridiche primarie.

Art. 2 Competenze dell'organo consiliare

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità dell'Area Vasta e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale
 - a) approvare lo Statuto dell'Ente e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
 - b) approvare il documento unico di programmazione (DUP) ;
 - c) approvare indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
 - e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì

compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
h) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese-tipo con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni-tipo tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

6. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 3

Programmazione delle adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato, di norma, secondo il calendario delle sedute condiviso dalla Conferenza dei Capigruppo.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto disposto dai successivi comma. Il pubblico presente deve tenere un comportamento corretto e rispettoso, e non può intervenire in alcun modo. I poteri per assicurare il regolare svolgimento della seduta spettano al Presidente della Provincia: questi può avvalersi di personale idoneo o della forza pubblica per disporre in ordine all'allontanamento dall'aula.

3. Il Presidente della Provincia, previo accordo con la Conferenza dei Capigruppo, può

convocare l'assemblea in seduta aperta. Ad essa possono partecipare rappresentanti delle istituzioni, aziende, società, enti, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali. La Conferenza dei Capigruppo disciplina l'organizzazione degli interventi.

4. Le sedute aperte sono valide prescindendo dalla presenza del numero legale dei Consiglieri Provinciali e non danno luogo a deliberazioni.

5. La seduta del Consiglio deve tenersi in forma segreta quando vengono trattati argomenti che riguardano la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari ed allorchè si discuta della professionalità e/o moralità di persone fisiche. Il Presidente della Provincia dispone in ordine al passaggio alla seduta segreta. In caso di dissenso espresso da 1/3 dei Consiglieri sulla decisione del Presidente della Provincia, decide seduta stante l'assemblea a maggioranza.

6. Alla seduta segreta partecipano soltanto i Consiglieri ed il Segretario Generale. Il verbale e l'eventuale registrazione della seduta devono essere segreti e accessibili solo ai Consiglieri.

Art. 4 Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente della Provincia convoca il Consiglio previa formulazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. In caso di sua assenza o impedimento la convocazione è disposta dal Vice Presidente della Provincia.

3. La convocazione del Consiglio è obbligatoria se formalmente richiesta da almeno tre Consiglieri Provinciali.

4. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avviso recante l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede di svolgimento dell'adunanza, dell'ordine del giorno comprendente la documentazione di supporto.

5. L'avviso di convocazione è recapitato via *e-mail* ai Consiglieri all'indirizzo proprio dei medesimi e/o assegnato dalla Provincia almeno tre giorni calendariali prima di quello stabilito per la seduta. Nello stesso termine, contestualmente o con ulteriore *e-mail*, è inviata ai Consiglieri la documentazione per la comprensione e l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Eventuali argomenti aggiuntivi devono essere comunicati con le stesse modalità almeno un giorno prima. In caso di problemi legati all'invio informatico l'avviso di convocazione con la documentazione allegata è inviato tramite incaricato dell'Amministrazione, o con raccomandata con avviso di ricevimento o per posta prioritaria.

7. Nei casi di urgenza il termine è abbreviato a ventiquattro ore e l'avviso di convocazione è inviato via *e-mail* ai consiglieri all'indirizzo proprio e/o assegnato dalla Provincia, per telegramma, SMS (*short message system*) o altro idoneo strumento telematico fermo restando, comunque, il deposito degli atti presso la Segreteria Generale.

8. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana in ogni caso eventuali vizi di convocazione.

Art. 5
Aula Consiliare

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in apposita sala ubicata nella sede della Provincia sita nel capoluogo.
2. L'aula consiliare deve garantire idonei spazi per i componenti dell'organo, per i dipendenti che supportano le attività del Consiglio, per i cittadini che intendono assistere ai lavori consiliari e per gli operatori dell'informazione.
3. Le sedute del Consiglio Provinciale, previa decisione assunta in sede di Conferenza dei Capigruppo, possono tenersi presso le sale dei Consigli dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale.

Art. 6
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno il diritto d'iniziativa che esercitano attraverso la presentazione di interrogazione, interpellanza, mozione, atto di indirizzo, proposta di deliberazione o emendamenti ad atti da sottoporre a votazione.
2. I Consiglieri che hanno esercitato il diritto di cui al comma 1 possono in ogni momento ritirare l'atto relativo.
3. I Consiglieri inviano alla Segreteria Generale, tramite la posta elettronica personale/istituzionale, interrogazioni, interpellanze, mozioni, atti di indirizzo, proposte di deliberazione.
4. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli atti di indirizzo e le proposte di deliberazione sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile; allorché sia stato già notificato ai consiglieri la convocazione relativa ad una data seduta consiliare il relativo ordine del giorno non può essere integrato e le eventuali interrogazioni, interpellanze, mozioni, atti di indirizzo e proposte di deliberazione sono iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 7
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente della Provincia per sapere se un determinato fatto risponda o meno a verità. L'interrogazione può essere sottoscritta da più consiglieri, nel qual caso si intende per 'interrogante' il primo firmatario; in caso di assenza del primo firmatario, per 'interrogante' si intende il secondo firmatario e così via se vi sono più firmatari.
2. Qualora si intenda avere risposta scritta deve essere precisato nella interrogazione. In tali casi la risposta deve essere fornita in venti giorni dalla ricezione.
3. Il Presidente della Provincia verifica l'ammissibilità dell'interrogazione rispetto alle funzioni della Provincia dandone in caso contrario motivazione scritta all'interrogante.
4. L'interrogante, nel corso della seduta consiliare, espone il contenuto dell'interrogazione per

non più di cinque minuti. Il Presidente della Provincia o suo delegato risponde all'interrogazione per non più di cinque minuti. L'interrogante può manifestare o meno la propria soddisfazione o la propria insoddisfazione utilizzando non più di ulteriori due minuti.

5. Non si darà corso alla trattazione dell'interrogazione nel caso non sia presente in seduta nessuno dei firmatari.

Art. 8 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente della Provincia per conoscere i motivi che hanno ispirato il comportamento o l'adozione di atti dell'amministrazione o per conoscere gli intendimenti in ordine a problematiche che interessano la comunità provinciale. L'interpellanza può essere sottoscritta da più Consiglieri, nel qual caso si intende per interpellante il primo firmatario; in caso di assenza del primo firmatario, per 'interpellante' si intende il secondo firmatario e così via se vi sono più firmatari. La risposta viene data entro trenta giorni dalla data di presentazione.

2. L'interpellante ha cinque minuti di tempo per l'illustrazione.

3. Il Presidente della Provincia o suo delegato replicano per non più di dieci minuti.

4. L'interpellante può manifestare o meno la propria soddisfazione o la propria insoddisfazione utilizzando non più di ulteriori due minuti.

5. Non si darà corso alla trattazione dell'interpellanza nel caso non sia presente in seduta nessuno dei firmatari.

Art. 9 Mozioni

1. La mozione, consiste in una proposta tendente a promuovere una deliberazione del Consiglio su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la comunità provinciale.

2. La mozione può essere sottoscritta da più Consiglieri, nel qual caso si intende per 'proponente' il primo firmatario, che ha dieci minuti di tempo per illustrarla; in caso di assenza del primo firmatario, per 'proponente' si intende il secondo firmatario e così via se vi sono più firmatari.

3. Ciascun Gruppo ha diritto di intervenire nel dibattito per non più di dieci minuti attraverso uno o più interventi dei suoi membri.

4. Il Presidente della Provincia o suo delegato ha diritto di intervenire nel dibattito per non più di dieci minuti.

5. La mozione è votata con le forme previste per le deliberazioni.

6. Il Presidente della Provincia dispone che la mozione rinviata per due volte consecutive a causa dell'assenza del consigliere proponente venga nuovamente iscritta all'O.d.G. del

Consiglio successivo, nel rispetto dell'ordine previsto al successivo art.12, comma 2. Qualora l'assenza non giustificata si protragga per ulteriori due sedute consiliari, la mozione deve essere ripresentata.

7. Alle mozioni regolarmente iscritte all'O.d.G., ma non discusse, deve essere garantita la messa in discussione, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione. A tal fine la Conferenza dei Capigruppo garantisce che la calendarizzazione dei lavori del Consiglio sia fatta nel rispetto di questa esigenza.

8. All'inizio della seduta può essere presentata, una mozione urgente, qualora avvenimenti improvvisi ed imprevedibili avvenuti dopo la comunicazione dell'ordine del giorno, lo rendano necessario. La mozione urgente deve essere sottoscritta da almeno due consiglieri; sulla sua ammissibilità decide con votazione il Consiglio senza dibattito né dichiarazione di voto.

Art. 10 **Atti di indirizzo**

1. Ciascun Consigliere può presentare atti di indirizzo per richiamare l'attenzione del Consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale ovvero internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico.

2. Per l'esame e la discussione degli atti di indirizzo si applica, in quanto compatibile, il precedente art.8 del presente regolamento.

3. In casi eccezionali ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, atti di indirizzo su problemi o fatti, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. In tal caso all'esame ed alla discussione può procedersi solamente con il consenso espresso dal Consiglio a maggioranza.

4. Sono ammessi emendamenti e modifiche solo se condivisi dai presentatori degli atti di indirizzo.

5. Il Consiglio non può di regola prendere in esame e discutere, nella stessa seduta (e fatto salvo quanto previsto al precedente terzo comma), più di tre atti di indirizzo, secondo l'ordine di presentazione.

6. Qualora il proponente non sia presente quando è posto in discussione l'atto di indirizzo, questo si intende ritirato, salvo che il presentatore ne abbia, in precedenza, chiesto il rinvio.

Art. 11 **Validità della seduta**

1. La seduta è valida quando siano presenti almeno cinque Consiglieri in carica ed il Presidente della Provincia o, in caso di assenza, il Vice Presidente.

2. Il Presidente della Provincia nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione chiede al Segretario Generale di procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Accertata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.

3. Qualora non si raggiunga il numero legale anche dopo più appelli da effettuarsi entro un'ora dall'orario di convocazione, il Presidente della Provincia dichiara deserta la seduta.

4. La validità della seduta nel corso dei lavori si presume osservata fino a successiva verifica che può essere richiesta da ciascun Consigliere, oppure dal Presidente o dal Segretario Generale.

5. Nel caso in cui la verifica accerti la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente della Provincia, tenuto conto delle circostanze, può disporre la sospensione della seduta per il tempo massimo di un'ora entro la quale si procede a nuovo appello. Qualora persista la mancanza del numero legale la seduta è sciolta.

Art. 12 Ordine del giorno

1. Il Presidente della Provincia ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti presentati dagli uffici, nonché gli argomenti di iniziativa dei Gruppi Consiliari, dei Consiglieri Provinciali e dell'Assemblea dei Sindaci. Ove ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno o più Consiglieri, il Presidente può disporre la convocazione di persone in grado di illustrare in maggior dettaglio gli argomenti in discussione.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente della Provincia, nel rispetto dell'ordine che segue:

- a) comunicazioni;
- b) interrogazioni ed interpellanze;
- c) proposte deliberative;
- d) mozioni;
- e) atti di indirizzo .

3. Le interrogazioni, le interpellanze, le proposte deliberative, le mozioni e gli atti di indirizzo, dato atto del criterio di elencazione di cui al punto precedente, sono iscritti all'ordine del giorno secondo cronologia di presentazione.

4. Nessun argomento può essere oggetto di deliberazione dal Consiglio se non risulti iscritto all'ordine del giorno, salvo il disposto di cui all'art.9, comma 8 ed all'art.10 comma 3.

5. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo *on-line* e sul sito *web* della Provincia, contemporaneamente all'invio del medesimo a ciascun Consigliere.

6. Al fine di garantire il diritto all'informazione è facoltà del Presidente della Provincia autorizzare la trasmissione dell'ordine del giorno agli organi di informazione.

Art. 13 Svolgimento della seduta

1. Il Presidente della Provincia in apertura di seduta nomina quali scrutatori due Consiglieri.

2. La comunicazione consiste in un breve intervento del Presidente della Provincia, sul quale non si sviluppa il dibattito, per fornire ai Consiglieri elementi di conoscenza su fatti rilevanti di interesse del Consiglio.

3. Il Presidente della Provincia, può disporre, nell'ambito di ciascuna categoria, la riunificazione della trattazione di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni che vertano su argomenti simili.

Il Consigliere dichiara sulle interrogazioni ed interpellanze la propria soddisfazione e/o insoddisfazione. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene per non più di un'ora.

4. Il Presidente o suo delegato illustra l'argomento della delibera per non più di dieci minuti.

5. Nel caso venga sollevata, da almeno due Consiglieri, la questione sospensiva (ai fini del rinvio del punto in discussione) o pregiudiziale (ai fini della definitiva non trattazione del punto), la medesima viene messa a votazione e si intenderà accolta se votata favorevolmente dalla maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente della Provincia concede la parola sull'argomento, secondo l'ordine cronologico di richiesta, ad ogni Consigliere il quale ha a disposizione complessivamente non più di dieci minuti.

7. Fino al termine della discussione, possono essere presentati emendamenti soppressivi, modificativi o integrativi al testo deliberativo da parte di uno o più Consiglieri.

8. Al termine della discussione il relatore può replicare per non più di dieci minuti.

9. Ciascun Capogruppo o suo delegato può fare la dichiarazione di voto per non più di cinque minuti. I Consiglieri che dissentono dal loro gruppo e quindi intendono votare in modo difforme possono precisare la propria posizione per non più di cinque minuti.

10. Il Presidente della Provincia sottopone a votazione dapprima gli emendamenti, rispettando il criterio cronologico di presentazione e quindi, l'intera deliberazione.

11. Per la discussione delle linee programmatiche, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, i termini temporali sono modificati come segue:

- a) nessun limite per l'illustrazione dell'argomento;
- b) raddoppio dei tempi per gli interventi dei Consiglieri, per la replica del relatore e per le dichiarazioni di voto.

Art. 14

Comportamento nella discussione

1. Chiunque intenda intervenire ne deve fare richiesta al Presidente della Provincia.

2. Ogni intervento deve riguardare l'oggetto in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama colui che interviene e, se questi insiste nelle argomentazioni contestategli, gli toglie la parola.

3. Fatta salva la libertà di opinione, chiunque intervenga deve esprimersi nei limiti del civile rispetto.

4. Il Presidente della Provincia richiama chiunque oltrepassi questi limiti, pronunci parole sconvenienti o offensive, oppure turbi l'ordinato svolgimento della discussione.

5. Qualora l'atteggiamento censurabile persista, il Presidente della Provincia toglie la parola al responsabile fino al termine della discussione sull'argomento.

6. In caso di reiterata persistenza o di offese particolarmente gravi alle istituzioni o ai suoi rappresentanti, il Presidente della Provincia può disporre l'allontanamento dall'aula del responsabile.

7. Chiunque sia chiamato in causa per fatto personale può chiedere al Presidente della Provincia di replicare immediatamente.

8. Nei casi di cui al comma 6, la persona offesa può chiedere al Presidente della Provincia di sottoporre al Consiglio seduta stante l'adozione della censura a carico del responsabile.

Art. 15

Presenza di dipendenti e consulenti in aula

1. Il Segretario Generale assicura la presenza in aula del personale necessario al regolare svolgimento dei lavori consiliari.

2. Il Presidente della Provincia può dare la parola a dirigenti e/o dipendenti dell'Amministrazione, ai revisori dei conti, ai consulenti o ai professionisti incaricati dalla Provincia affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.

Art. 16

Votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. E' consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici.

Art. 17

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. Essa costituisce la modalità di voto usuale e può essere espressa: per alzata di mano, modalità che costituisce la regola, o per appello nominale. Su richiesta motivata di tre Consiglieri assegnati si procederà a votazione per appello nominale.
3. Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì" per approvare, "no" per respingere oppure dichiarano di astenersi.
4. La votazione per alzata di mano viene effettuata distinguendo in tre momenti successivi la manifestazione di voto dei Consiglieri che si esprimono sulla proposta in esame: dapprima si esprimono i Consiglieri che approvano; poi, quelli che non approvano; infine i Consiglieri che si astengono.
5. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, risulterà approvato quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 18
Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti elezioni e/o nomine.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete il voto sarà dato scrivendo sulla scheda fornita il nome o i nomi di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.
5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.
6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 19
Approvazione delle proposte

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. I Consiglieri astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

Art. 20
Astensione obbligatoria dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relative a deliberazioni concernenti interessi propri o dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
2. I Consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.
3. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le discussioni e le votazioni svolte durante le sedute delle commissioni consiliari.

Art. 21 Verbali

1. Il processo verbale è l'atto pubblico che costituisce il resoconto della seduta.
2. Il Segretario Generale cura la verbalizzazione del consiglio, anche eventualmente con l'ausilio della registrazione della seduta effettuata con apposita strumentazione tecnica.
3. Da detto verbale vengono estratte le deliberazioni che riportano in forma chiara e sintetica le decisioni del consiglio con la relativa votazione; le deliberazioni e il verbale sono sottoscritti dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
4. La seduta del consiglio può essere registrata su idoneo apparecchio audio ad eccezione del caso di seduta in forma segreta. Le eventuali registrazioni sono depositate presso gli uffici della Segreteria generale, così come i verbali completi in eventuale forma cartacea.

Art. 22 Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. Ciascuna lista ammessa alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale che abbia ottenuto almeno un seggio costituisce autonomo gruppo consiliare; ogni gruppo consiliare, entro dieci giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, designa il proprio Capogruppo dandone comunicazione scritta al Presidente della Provincia; in mancanza di tale designazione nei termini, il Capogruppo è identificato nel Consigliere più votato del gruppo.
2. Ciascun Consigliere deve dichiarare per iscritto al Presidente della Provincia il gruppo consiliare al quale intende aderire se diverso dalla lista in cui è stato eletto.
3. Il Consigliere subentrante nel corso del mandato deve presentare tale dichiarazione contestualmente alla delibera di surroga.
4. Tranne che nel caso in cui sin dall'origine il gruppo sia composto da un solo Consigliere, non possono essere costituiti gruppi consiliari se non composti da almeno due Consiglieri; nel caso di scelta di non aderire a nessun gruppo o di uscita da un gruppo, il singolo Consigliere non acquisisce le prerogative del Capogruppo; nel caso in cui almeno due Consiglieri decidano di non aderire ad un gruppo o di uscire da uno o più gruppi già costituiti è possibile, previa dichiarazione per iscritto al Presidente della Provincia, costituire un gruppo misto con designazione del Capogruppo.

Art. 23 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo e dal Presidente della Provincia, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. E' formalmente convocata e presieduta dal Presidente medesimo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. La Conferenza dei Capigruppo è validamente insediata con la maggioranza dei componenti assegnati. (*1)

3.Ciascun Capogruppo può farsi sostituire da altro consigliere, del proprio gruppo.

4.La Conferenza dei Capigruppo, di norma si riunisce una volta al mese, formula proposte sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e svolge ogni attività correlata alla preventiva valutazione e/o approfondimenti degli atti di competenza del Consiglio.

Art. 24

Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1.Il Consiglio Provinciale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, o, in sede di prima applicazione del presente regolamento entro un mese dall'approvazione dello stesso, procede all'individuazione ed elezione nel suo seno con criterio proporzionale delle Commissioni consiliari permanenti.

2. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 25

Composizione

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri Provinciali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Capogruppo al Presidente della Provincia e sono nominate dal Consiglio Provinciale con votazione palese.

2.In ogni commissione dovrà essere assicurata la rappresentatività, in misura proporzionale, dei Gruppi politici presenti in Consiglio nella misura di un Consigliere ogni due, o frazione di due, iscritti al Gruppo. E' assicurata comunque la presenza di ciascun Gruppo in tutte le Commissioni.

3. Ciascun Gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante. Il Consiglio Provinciale procede alla sostituzione.

5. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, previa comunicazione al proprio Capogruppo consiliare. Il sostituto partecipa ai lavori della Commissione con tutti i diritti e le prerogative proprie del membro effettivo che sostituisce.

Art. 26

Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni:

a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle materie di rispettiva competenza.

b) esprimono pareri su materie di competenza del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta

del Consiglio; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio;

c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio; possono altresì chiedere la convocazione del Consiglio. Il Presidente procede con le modalità di cui alle disposizioni di legge.

2. Per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicano udienze conoscitive con possibilità, in particolare, di sentire esperti.

3. Nelle sedute delle Commissioni consiliari, possono essere trattati argomenti oggetto di interpellanze, interrogazioni o mozioni.

Art. 27

Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, nel corso della seduta di insediamento, eleggono al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente. Entrambi rientrano nel computo della rappresentanza proporzionale del rispettivo gruppo nella Commissione.

2. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.

3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Presidente della Provincia e dai dirigenti dei Settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto e del presente regolamento.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 28

Convocazione

1. Il Presidente della Commissione, previa calendarizzazione dei lavori, fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri, mediante posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato al Presidente della Provincia, nonché ai consiglieri delegati competenti per materia ed al Segretario Generale.

3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno due membri e per argomenti di particolare interesse.

4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalle norme a tutela della riservatezza delle persone fisiche.

6. Alle sedute delle Commissioni partecipa un dipendente dell'Amministrazione, assegnato al Settore competente per materia, incaricato di svolgere funzioni di segretario e di redigere sinteticamente i verbali.

Art. 29
Validità delle sedute e delle votazioni

1. Le adunanze delle Commissioni sono valide quando interviene la metà dei componenti in rappresentanza di almeno due gruppi.
2. Decorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. In caso di votazione, la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari.

Art. 30
Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Su richiesta dei rispettivi Presidenti di Commissione possono essere invitati alle sedute dirigenti e funzionari provinciali, nonché tecnici/esperti estranei all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. (*2)
2. L'invito a partecipare è formalizzato di norma, dal Presidente di Commissione, almeno tre giorni prima della seduta, nonché - in caso d'urgenza - entro le ventiquattr'ore precedenti la stessa. (*3)
3. E' fatto obbligo a dirigenti e funzionari provinciali di essere presenti alle sedute di Commissione, ove convocati. (*4)
4. Il Segretario Generale o suo incaricato ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.
5. Alle sedute delle Commissioni possono intervenire, senza diritto di voto e di parola, anche i Consiglieri che non ne sono membri.

Art. 31
Commissioni in seduta congiunta

1. Il Presidente della Provincia può convocare più Commissioni in seduta congiunta, assumendone la relativa presidenza.
2. Il Presidente della Provincia può, altresì, convocare riunioni dei Presidenti delle Commissioni.

Art. 32
Diritto di accesso

1. I Consiglieri ricevono, tramite *e-mail* e il sito *internet*, la documentazione essenziale per la comprensione e l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta consiliare.
2. I Consiglieri possono controllare le determinazioni dirigenziali sull'Albo Pretorio *on-line*.

3. Per le finalità connesse all'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ricevere copia di tutta la documentazione, posseduta o che può essere richiesta dall'Amministrazione, ai sensi di legge.

4. La richiesta delle copie deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Generale che provvede al loro rilascio entro cinque giorni. Ove sussistano motivate ragioni per la dilazione del termine predetto, la Segreteria Generale le comunica al richiedente insieme all'indicazione del termine entro il quale avverrà la consegna.

Art. 33
Rimborso spese

1. Ai Consiglieri che non risiedono nel capoluogo, sulla base di parametri determinati dalle leggi nazionali, spetta solo il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede ove si svolge la riunione del Consiglio, della Conferenza dei capigruppo e/o delle Commissioni.

Art. 34
Assemblea dei Sindaci

Il presente regolamento, per quanto compatibile e /o diversamente stabilito dalla normativa e dallo Statuto, si applica anche all'Assemblea dei Sindaci.

(*1) Comma così modificato dalla dCP n.54 del 24/11/2017

(*2) Comma così modificato dalla dCP n.54 del 24/11/2017

(*3) Comma aggiunto dalla dCP n.54 del 24/11/2017

(*4) Comma aggiunto dalla dCP n.54 del 24/11/2017



REGOLAMENTO del CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'AQUILA

Indice

	Pag.
Art. 1 Oggetto e finalità	1
Art. 2 Competenze dell'organo consiliare	1
Art. 3 Programmazione delle adunanze del Consiglio	2
Art. 4 Convocazione del Consiglio	3
Art. 5 Aula Consiliare	4
Art. 6 Diritto d'iniziativa	4
Art. 7 Interrogazioni	4
Art. 8 Interpellanze	5
Art. 9 Mozioni	5
Art. 10 Atti di indirizzo	6
Art. 11 Validità della seduta	6
Art. 12 Ordine del giorno	7
Art. 13 Svolgimento della seduta	7
Art. 14 Comportamento nella discussione	8
Art. 15 Presenza di dipendenti e consulenti in aula	9
Art. 16 votazione	9
Art. 17 votazione palese	9
Art. 18 votazione segreta	10
Art. 19 Approvazione delle proposte	10
Art. 20 Astensione obbligatoria dei Consiglieri	10
Art. 21 Verbali	11
Art. 22 Costituzione dei Gruppi Consiliari	11
Art. 23 Conferenza dei Capigruppo	11
Art. 24 Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti	12
Art. 25 Composizione	12
Art. 26 Attribuzione delle Commissioni	12
Art. 27 Presidenza delle Commissioni	13
Art. 28 Convocazione	13
Art. 29 Validità delle sedute e delle votazioni	14
Art. 30 Partecipazione ai lavori delle Commissioni	14
Art. 31 Commissioni in seduta congiunta	14
Art. 32 Diritto di accesso	14
Art. 33 Rimborso spese	15
Art. 34 Assemblea dei Sindaci	15